

Commissione, nel limite delle risorse finanziarie già assegnate alla Commissione centrale per i revisori contabili nominata con decreto ministeriale del 19 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai componenti della Commissione centrale per i revisori legali è corrisposto, in relazione alle partecipazioni alle riunioni della Commissione medesima, un gettone di presenza per ciascuna seduta in misura pari ad € 250,00, fino ad un massimo di 30 sedute annuali.

2. I predetti importi sono riconosciuti sulla base delle presenze risultanti dalla verbalizzazione delle sedute al solo componente effettivo, ovvero, in alternativa, al componente supplente qualora quest'ultimo partecipi in sostituzione dell'effettivo.

3. Al Segretario che assiste la Commissione nello svolgimento delle riunioni è riconosciuto, se diverso dai componenti della Commissione medesima, un gettone di presenza nella misura lorda pari a € 120,00, fino ad un massimo di 30 sedute annuali. Il predetto importo è riconosciuto sulla base delle effettive presenze al Segretario supplente, qualora quest'ultimo partecipi in sostituzione dell'effettivo.

4. Il gettone di presenza è forfetario, quale rimborso degli oneri non documentabili in relazione alla partecipazione alle riunioni della Commissione. Ai componenti della Commissione, anche estranei alle pubbliche amministrazioni, con sede lavorativa in Comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni spetta il rimborso delle spese documentate nella misura ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente per le missioni dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni centrali dello Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 21, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, mediante utilizzo del capitolo di spesa alimentato dai contributi annuali posti a carico degli iscritti, di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, destinato allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di revisione legale.

Il presente decreto, sottoposto al controllo degli organi competenti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

13A06281

DECRETO 10 luglio 2013.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2013 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa; gli articoli 335 e 336 riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2012;

Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e in particolare il comma 3 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2013, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;



Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 89 del 16 aprile 2013, nel quale sono stati appostati 7.500.000,00 quale ammontare proposto dei contributi, calcolato sulla base degli oneri diretti dell'unità organizzativa preposta alla tenuta del Registro unico degli intermediari (RUI), degli oneri indiretti relativi all'attività ispettiva, di vigilanza e di coordinamento giuridico e operativo nonché di una quota delle spese generali sostenute dall'Autorità;

Vista la comunicazione del 30 aprile 2013, con la quale l'IVASS comunica di aver individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2013, relativamente al contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, nell'importo di euro 7.618.032,00 euro;

Considerata la delibera del Direttorio integrato dell'IVASS nella seduta del 30 aprile 2013 con la quale sono proposte le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2013 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2013 all'IVASS.

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2013 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2013, nella misura di: euro cinquanta per le persone fisiche ed euro duecentottanta per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro diciotto per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza è determinato nella misura di: euro novemilaottocento per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la società Poste italiane S.p.a.; euro novemila per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro cinquemilaseicentotrenta per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemiladuecento per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le società di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2013.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2013

Gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui all'art. 1, per l'anno 2013, sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

13A06262

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Qualy».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 feb-

